



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 36/8 del 16.6.2016

Oggetto: L.R. 3 luglio 2015, n. 17, recante “Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale”. Direttive di applicazione.

CAPO 1 Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Agente di polizia amministrativa: personale, anche esterno all'azienda esercente il servizio di trasporto, incaricato dell'espletamento delle attività di accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n.17/2015.
2. Azienda di trasporto: azienda esercente servizi pubblici di trasporto regionale e locale di cui all'art.3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2005, n.21, in Sardegna.
3. Commissione d'esame: organo deputato all'espletamento dell'esame finale di competenza regionale.
4. Corso di formazione: attività formativa per il personale, anche esterno all'azienda esercente il servizio di trasporto, da destinare alle attività di accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n. 17/2015.
5. Destinatari dei corsi: personale, anche esterno all'azienda esercente il servizio di trasporto, da destinare alle attività di accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n.17/2015.
6. Docente: esperto nelle materie oggetto del corso di formazione.
7. Soggetti erogatori dei corsi: azienda di trasporto o altro soggetto incaricato dell'espletamento dell'attività formativa prevista all'art. 3, comma 3, della L.R. n.17/2015.

Art. 2

Trattamento dei dati personali

Tutte le parti coinvolte dal procedimento sono tenute al trattamento dei dati personali di cui entreranno in possesso in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 3

Rinvio

Qualsiasi rinvio effettuato nelle presenti direttive a leggi, decreti, regolamenti o ad altre direttive, si intende effettuato anche alle loro successive modificazioni e integrazioni. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla normativa di settore.

Art. 4

Entrata in vigore

Le presenti direttive sono immediatamente esecutive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO 2

Corso di formazione per il personale addetto all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalla L.R. 3 luglio 2015, n.17 ed acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa

Art. 5

Struttura, contenuti e costi dell'attività formativa per il personale addetto all'accertamento e alla contestazione delle violazioni

1. Per poter partecipare al corso di formazione, ciascun destinatario dei corsi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - godimento dei diritti politici;
 - assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
2. L'attività formativa consiste nella somministrazione delle lezioni inerenti le materie sotto specificate, da parte del soggetto erogatore dei corsi al personale da destinare alle attività di accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla L.R. n.17/2015.
3. I corsi sono tenuti presso le sedi individuate, a cura e spese, del soggetto erogatore.
4. Al fine di assicurare una formazione il più possibile uniforme nell'ambito dell'intero territorio regionale, per la somministrazione dei corsi di formazione sono preferibili forme associative tra tutti i potenziali soggetti erogatori dei corsi.
5. Il corso di formazione deve essere composto almeno da:
 - 40 ore di lezione frontale, con un numero massimo di 6 ore di lezione al giorno;
 - 5 giornate di formazione, da effettuarsi in modalità training on the job presso un'azienda di trasporto, a conclusione delle lezioni frontali ed in affiancamento a personale esperto.
6. Il calendario delle lezioni (giornate ed orari di svolgimento del corso) è definito dal soggetto erogatore del corso.
7. Le materie del corso devono prevedere la trattazione delle nozioni di cui alle aree tematiche e moduli formativi minimi sotto specificati e loro approfondimenti nelle parti di maggior interesse per l'attività specifica cui il personale sarà destinato. È facoltà del soggetto erogatore dei corsi, in accordo con l'azienda di trasporto, prevedere la somministrazione di ulteriori contenuti informativi.
8. È cura ed onere del soggetto erogatore dei corsi fornire a ciascun partecipante al corso di formazione il materiale didattico di base, entro il termine massimo del giorno prima dell'inizio delle lezioni di ciascun corso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. L'attività di segreteria, così come l'organizzazione della sede per la tenuta dei corsi, l'individuazione del personale docente, la predisposizione dei materiali e delle strumentazioni didattiche ed ogni altro adempimento ed onere per il corretto svolgimento dell'attività formativa è interamente a carico del soggetto erogatore dei corsi, sia in termini di risorse economiche che di personale.

Area tematica giuridica

Moduli formativi

1. **Nozioni di diritto penale** (la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, i principali delitti del privato contro il pubblico ufficiale, i principali delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, i principali delitti del pubblico ufficiale contro i privati, i possibili reati dei privati sui mezzi di trasporto pubblico – falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, furto, danneggiamento, rapina, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).
2. **Nozioni di diritto processuale penale** (poteri dei verificatori e di polizia, l'audizione a teste dell'agente accertatore, la costituzione in giudizio - in particolare quella del singolo agente accertatore - come persona offesa dal reato).
3. **Nozioni sulla principale disciplina statale e regionale in materia di trasporto pubblico locale** (D.P.R. n.753/1980, D.Lgs. n.422/1997, L.R. n.21/2005, L.R. n.17/2015, ecc.).
4. **Nozioni sull'evasione tributaria locale ed i principi generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie** (le sanzioni amministrative, la Legge n. 689/1981 ed i principi generali ivi contenuti: la quantificazione della sanzione pecuniaria, organi di polizia, la polizia giudiziaria e la polizia amministrativa, le fonti sul procedimento di accertamento e di contestazione,).
5. **Nozioni sul procedimento di accertamento, contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie** (le fasi del procedimento sanzionatorio, accertamento e contestazione, identificazione personale, poteri dell'agente accertatore, processo verbale, notificazione del processo verbale, pagamento della sanzione, sanzione minima e ridotta, ordinanza-ingiunzione, sequestro, sanzioni amministrative accessorie, mezzi di difesa per il trasgressore, opposizione all'ordinanza-ingiunzione, prescrizione).
6. **Nozioni sul contratto di trasporto e sul regolamento interno delle aziende di trasporto pubblico locale** (il contratto di trasporto, i documenti di viaggio: tipologie, validità e procedure di validazione, le regole per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei clienti, infrazioni e sanzioni, carta dei servizi).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Area tematica psicologico-sociale

Moduli formativi

- 1. L'etica del verificatore** (il verificatore come immagine dell'azienda di trasporto pubblico, motivazioni lavorative e convincimento del ruolo, rapporti con le diverse tipologie di utenti/passeggeri, cenni sul trattamento dei dati personali degli utenti/passeggeri).
- 2. La comunicazione interpersonale** (stili comunicativi e strategie comunicative, Comunicazione verbale, strategie comunicative, la comunicazione, anche in relazione alla presenza di persone problematiche, rapporti con le Forze di Polizia).
- 3. Le tecniche di mediazione dei conflitti** (la capacità di concentrazione e autocontrollo, modi di rapportarsi con la clientela, la consapevolezza del proprio ruolo professionale e l'orientamento al servizio).
- 4. L'autoprotezione e la difesa personale** (tecniche per la prevenzione e la gestione delle situazioni di conflitto, riconoscimento delle situazioni di disagio e/o di difficoltà, contenimento delle situazioni a rischio, controllo delle aree a cui è adibito il personale addetto alla verifica, sicurezza individuale del verificatore e mantenimento degli spazi di sicurezza individuale, dimostrazioni pratiche).

Art. 6

Vigilanza

- 1.** Dirigenti e funzionari dell'Assessorato regionale dei trasporti possono effettuare in ogni momento verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, la qualità ed i rapporti con i docenti, il rispetto delle presenti Direttive oltre che il generale rispetto della normativa vigente.
- 2.** A tal fine il calendario delle lezioni deve essere trasmesso, con preavviso di almeno 15 giorni, all'Assessorato regionale dei trasporti, con l'indicazione della sede, date ed orari di svolgimento, dei docenti, dell'elenco dei partecipanti ai corsi di formazione.
- 3.** Il soggetto erogatore dei corsi ha l'obbligo di agevolare l'esercizio di detta attività e, comunque, di fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione delle informazioni richieste.

Art. 7

Responsabilità ed obblighi del soggetto erogatore dei corsi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La Regione Autonoma della Sardegna è esonerata da qualunque responsabilità derivante da qualsiasi rapporto di lavoro instaurato dal soggetto erogatore dei corsi, nonché dai danni prodotti dallo stesso, in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione dei corsi.
2. Il soggetto erogatore dei corsi riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del personale, interno ed esterno, che verrà occupato nell'esecuzione dei corsi e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, anche per mera colpa, nell'esecuzione della prestazione.
3. Il soggetto erogatore dei corsi è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i soggetti che, a qualsivoglia titolo giuridico, impiegherà per la realizzazione dei corsi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori.
4. Sono in capo al soggetto erogatore dei corsi tutti gli obblighi, doveri, garanzie e responsabilità nei riguardi dei docenti che svolgeranno i predetti corsi o di altri soggetti comunque espletanti attività lavorativa in occasione di detti corsi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO 3

Esame finale di competenza regionale per l'acquisizione della qualifica di agente di polizia amministrativa

Art. 8

Requisiti per la partecipazione all'esame finale di competenza regionale

1. Per poter sostenere l'esame finale di competenza regionale, il candidato dovrà:
 - a) aver frequentato un corso di formazione, di cui al precedente Capo 2 volto, in particolare, al conseguimento di un livello di conoscenza idoneo alla corretta effettuazione degli atti di accertamento previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II della stessa legge, in misura pari ad almeno:
 - l'80 % delle ore di lezione complessivamente previste per il corso di formazione;
 - il 50% delle ore di lezione previste per ciascun modulo formativo.comprovate da appositi fogli presenza, all'uopo predisposti, controfirmati da ciascun candidato.
2. Per poter sostenere l'esame finale di competenza regionale, della durata massima di 2 ore, l'azienda di trasporto deve inviare all'Assessorato regionale dei trasporti apposita istanza, firmata dal legale rappresentante e conforme alla normativa sull'imposta di bollo, relativa ai candidati in possesso dei suddetti requisiti, secondo la modulistica predisposta dal medesimo Assessorato.
3. I requisiti dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante dell'azienda di trasporto, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmessa in originale all'Assessorato regionale dei trasporti. Ciascuna azienda di trasporto avrà cura di effettuare una dichiarazione unica contenente l'indicazione di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti.
4. All'istanza dovrà essere allegato, quale condizione per l'ammissione all'esame, l'attestato di versamento da parte dell'azienda di trasporto di un contributo pari ad euro 50,00 per ciascun candidato all'esame, quale contributo per spese di istruttoria e diritti di segreteria. È ammessa l'effettuazione di un unico versamento complessivo e relativo a tutti i candidati all'esame. La mancata presentazione all'esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Regione Autonoma della Sardegna.
5. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato italiano in corso di validità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 9

Struttura, contenuti e costi dell'esame finale di competenza regionale

1. Il calendario degli esami è definito dal competente Servizio dell'Assessorato regionale dei trasporti, è comunicato a ciascun candidato - per il tramite dell'azienda di trasporto che ha presentato l'istanza - almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'esame, e conterrà - per ciascuna sessione - l'indicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova e l'indicazione della sede, date ed orari di svolgimento. È responsabilità dell'azienda di trasporto comunicare in tempo utile a ciascun candidato le informazioni necessarie per la partecipazione alla relativa sessione d'esame.
Con separata e dedicata comunicazione, i candidati esclusi saranno informati, per il tramite dell'azienda di trasporto che ha presentato l'istanza, in ordine alle motivazioni del provvedimento.
2. Le sessioni di esame, in numero non superiore a due all'anno, verranno organizzate in maniera tale da raggruppare le istanze di esame trasmesse dalle aziende di trasporto.
3. L'esame consisterà in una prova scritta composta da 60 domande, ciascuna a risposta multipla e con una sola risposta esatta per ogni domanda, vertenti sulle tematiche oggetto dei corsi di formazione sopra citati. Di dette 60 domande:
 - 40 verteranno sull'area tematica giuridica;
 - 20 verteranno sull'area tematica psicologico-sociale.
4. L'esame si intenderà superato laddove il candidato abbia risposto correttamente:
 - ad almeno l'80% delle 60 domande complessive (48 quesiti su 60 complessivi);
 - ad almeno il 50% dei quesiti relativi a ciascuna area tematica (almeno 20 quesiti per l'area tematica giuridica ed almeno 10 quesiti per l'area tematica psicologico-sociale).
5. Nell'ipotesi in cui il candidato non abbia superato la prova, il medesimo potrà ripetere l'esame nella successiva sessione.
6. Nell'ipotesi che il candidato abbia sostenuto l'esame con esito negativo per due volte consecutive, prima di poter sostenere un'altra prova d'esame dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione di cui al precedente art.9.
7. La Commissione d'esame è composta da 3 membri, così articolati:
 - 1 Presidente, individuato tra i dirigenti e funzionari dell'Assessorato regionale dei trasporti;
 - 2 Commissari, individuati tra i funzionari dell'Assessorato regionale dei trasporti o tra i rappresentanti delle aziende di TPL o delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore del TPL.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. La Commissione d'esame viene nominata con determinazione dirigenziale del competente Servizio dell'Assessorato regionale dei trasporti. Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in caso di assenza o impedimento del titolare.
9. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti e tre i componenti. Il Presidente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
10. Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i concorrenti, incompatibilità derivante da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.
11. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame. In particolare durante la prova d'esame non è consentito:
 - consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
 - comunicare con gli altri candidati;
 - copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
 - utilizzare altri fogli al di fuori delle schede consegnate dalla Commissione;
 - utilizzare, o comunque tenere attivi, telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione.

Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dall'esame.

La Commissione d'esame cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno un membro della Commissione deve trovarsi sempre nella sala degli esami.

La mancata esclusione all'atto della prova non preclude, comunque, la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione.

12. Per ogni sessione d'esame dovrà essere redatto un verbale riportante le operazioni svolte dalla Commissione, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione medesima. Il verbale dovrà consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni assunte e dovrà terminare con l'indicazione dell'elenco dei candidati che hanno preso parte alla prova d'esame con indicazione, per ciascuno, dell'esito degli esami.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13. Al fine di assicurare che i contenuti oggetto delle sedute d'esame rispettino gli insegnamenti effettivamente impartiti nell'ambito dei corsi di formazione di cui al precedente Capo 2 e Capo 3, i soggetti erogatori dei corsi 15 giorni prima della data di inizio dei corsi, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore del TPL, dovranno trasmettere all'Assessorato regionale dei trasporti, a richiesta della Regione e comunque in sede di primo avvio degli esami di competenza regionale, una banca dati di domande a risposta multipla, contenenti quattro risposte per ciascuna domanda - di cui solo una esatta, in numero non inferiore a 30 domande per ogni modulo formativo e, comunque, in numero complessivo non inferiore a 500 domande.

14. L'espletamento dell'esame finale di competenza regionale non comporterà alcun costo, diretto o indiretto, a carico dell'Amministrazione regionale. Pertanto è facoltà della Regione delegare le attività di segreteria, così come l'organizzazione della sede, la predisposizione dei materiali, delle strumentazioni ed ogni altro adempimento ed onere per la tenuta degli esami, al soggetto erogatore dei corsi, sia in termini di risorse economiche che di personale. Ogni onere e spesa dell'esame finale resta - pro quota - a totale carico delle aziende di trasporto che hanno avanzato istanza per l'esame.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPO 4

Tessera individuale di riconoscimento e disposizioni transitorie

Art. 10

Tessera individuale di riconoscimento

1. L'Assessorato regionale dei trasporti provvederà ad iscrivere ciascun agente di polizia amministrativa in apposito registro regionale, con attribuzione di un numero identificativo progressivo di matricola regionale, che verrà comunicato all'azienda di trasporto.
2. A seguito di tale comunicazione sarà cura ed onere di ciascuna azienda di trasporto predisporre la tessera individuale di riconoscimento, correttamente compilata e contenente almeno le seguenti informazioni minime:

Tessera riconoscimento “Agente di polizia amministrativa, con abilitazione all’effettuazione dei controlli previsti dalla L. n.689/1981”

FRONTE

- Logo e nome della Regione Autonoma della Sardegna e dell'azienda di trasporto;
- Indicazione della seguente dicitura: “Agente di polizia amministrativa (L.R. n.17/2015 e L. n.689/1981)”;
- Matricola regionale n. _____;

RETRO

- Logo e nome della Regione Autonoma della Sardegna e dell'azienda di trasporto;
 - Indicazione della seguente dicitura: *“Il titolare della presente tessera di riconoscimento è abilitato all’espletamento delle funzioni di agente di polizia amministrativa previste dalla L.R. n.17/2015, nonché all’effettuazione dei controlli ed attività previste dal Capo I, Sezione II, della L. n.689/1981”.*
3. La suddetta tessera di riconoscimento dovrà essere sempre esibita in maniera ben visibile dal personale appositamente incaricato nell'espletamento delle funzioni di agente di polizia amministrativa.

Art. 11

Periodo transitorio

1. Nelle more della formazione e nomina degli agenti accertatori, per un periodo di 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti Direttive, le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla L.R. n.17/2015 potranno essere svolte dal personale già incaricato di tali compiti dalle aziende di trasporto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CAPO 5

Rendicontazione ed utilizzo dei proventi delle sanzioni

Art. 12

Rendicontazione dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale che provvedono alla rilevazione dell'illecito:
 - trattengono i proventi delle sanzioni;
 - hanno l'obbligo di iscrizione dei proventi nei propri bilanci di esercizio come proventi da traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto ai proventi ordinari.
2. Al fine di rendicontare correttamente i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, le aziende di trasporto dovranno trasmettere annualmente all'Assessorato regionale dei trasporti, secondo la tempistica e con la modulistica predisposta dal Servizio regionale competente, le seguenti informazioni:
 - report contenente la rendicontazione delle violazioni contestate e di quelle effettivamente incassate nell'anno precedente;
 - piano di spendita, e relativo cronoprogramma, dei proventi delle sanzioni effettivamente incassate l'anno precedente, che dovranno obbligatoriamente essere vincolate ad una o più delle seguenti categorie:
 - potenziamento delle proprie strutture di controllo;
 - miglioramento degli standard di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto;
 - miglioramento degli standard di informazione all'utenza;
 - adozione di misure di sostegno in favore delle persone diversamente abili;
 - adeguamento degli strumenti di comunicazione;
 - adeguamento degli strumenti di assistenza a terra;
 - adeguamento degli strumenti di dissuasione dell'evasione tariffaria;
 - promozione della mobilità familiare;
 - diffusione dei documenti di trasporto impersonali;
 - potenziamento del parco rotabile.